

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 761      DEL 30/06/2014**

**OGGETTO:** DIPENDENTE INZAINA ANTONIA MARIA COLLABORATORE PROF.LE  
-FISIOTERAPISTA-MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO  
PARZIALE ORIZZONTALE.

**IL DIRETTORE GENERALE**

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
<b>STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 30/06/2014	Al 15/07/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale**

- Premesso** che, con deliberazione n. 929 del 18.05.1998 il rapporto di lavoro della dipendente Inzaina Antonia Maria, Collaboratore Prof. Le Sanitario - Fisioterapista presso l' U.O. di Fisiatria del Presidio Ospedaliero di Tempio P., veniva trasformato da tempo pieno a tempo parziale orizzontale (24 ore settimanali ) a decorrere dal 18/05/1998;
- Vista** la nota prot. n° 9673 del 26.02.2014 , integrata successivamente con nota prot. n° 28349 del 18.06.2014, con la quale la dipendente Inzaina Antonia Maria chiede la "Modifica del contratto di lavoro part-time orizzontale", ovvero, la variazione dell'orario di lavoro da 24 a 30 ore settimanali;
- Visti** gli articoli 23 e 24 del CCNL 1998/2001 - Area Comparto SSN, che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale ;
- Atteso** che la trasformazione del contratto di lavoro è temporanea e non può essere superiore a due anni ;
- Considerato** che, la dipendente avrà diritto di tornare a tempo pieno, alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, ovvero prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico, ai sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. del 07/04/1999 come modificato dall'art. 34 integrativo, sottoscritto il 20/09/2001;
- Preso atto** che, in merito alla modifica sopra citata, il Direttore della struttura di appartenenza della dipendente ha espresso parere favorevole in quanto l'incremento di orario consente il trattamento di un maggior numero di pazienti e conseguente, seppur minima, riduzione della lista di attesa;
- Preso atto** altresì, del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio delle Professioni Sanitarie;
- Ritenuto** di poter accogliere la richiesta della signora Inzaina Antonia Maria e procedere di conseguenza alla modifica dell'orario di lavoro da 24 a 30 ore settimanali ;

**Visti :**

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- di accogliere, ai sensi della vigente normativa in materia, la richiesta della dipendente Inzaina Antonia Maria Collaboratore Prof. Le Sanitario - Fisioterapista a tempo indeterminato presso l' U.O. di Fisiatria del Presidio Ospedaliero di Tempio P., volta ad ottenere la modifica del part-time orizzontale da 24 a 30 ore settimanali ;

- di precisare che la trasformazione del contratto di lavoro è temporanea e non può essere superiore a due anni;
- di dare atto che la dipendente avrà diritto di tornare a tempo pieno, alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, ovvero prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico, ai sensi dell'art. 24 del C.C.N.L. del 07/04/1999 come modificato dall'art. 34 integrativo, sottoscritto il 20/09/2001;
- di procedere alla stipula di apposito e specifico contratto aggiuntivo nel quale verranno indicate :
  - la tipologia di part-time richiesto;
  - la percentuale di lavoro da svolgersi rispetto a quella prevista per il personale a tempo pieno;
  - l'articolazione dell'orario e della prestazione lavorativa, tale articolazione dovrà essere individuata e concordata secondo criteri che contemperino l'effettivo esercizio del diritto della dipendente con la salvaguardia delle esigenze funzionali dell'amministrazione;
- di demandare al Servizio Personale l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Giovanni Antonio Fadda**

Allegati: n.01 ..

Il Direttore del Servizi Amministrazione del Personale :Dott.ssa Giovanna Puzzi

Il Dirigente Amministrativo :Dott.ssa Maria Maddalena Tondini

Il Responsabile dell'Istruttoria: Maria Giovanna Addis